

COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE  
(Provincia di Pescara)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 13 del Reg. Data 30/03/2017	OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle Entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale.
----------------------------------	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 21,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto;

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1. SAIA Antonio	X	
2. MASSARO Natascia	X	
3 MASTRODICASA Marco	X	
4. DI FAZIO Pasquale	X	
5. IACOBUCCI Valentino	X	
6. D'OTTAVIO Angelo	X	
7. PELACCIA Marina	X	

Assegnati n. 7
In carica n. 7

Presenti n. 7
Assenti n. 0

DATO ATTO della presenza degli Assessori Esterni: Franco CECCOMANCINI

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- ⇒ Presiede Marco MASTRODICASA nella sua qualità di Presidente;
  - ⇒ Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Anna Claudia ARDUINO.
  - ⇒ La seduta è PUBBLICA.
  - ⇒ Nominati scrutatori i Sigg :
  - ⇒ Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
    - ◇ il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
    - ◇ il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267, hanno espresso parere "favorevole".

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 6-ter, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 stabilisce quanto segue: "Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, *delle* città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire (...) con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale";

Rilevato che l'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997 garantisce agli enti locali la potestà regolamentare per la disciplina delle proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, esercitabile con deliberazione dell'organo consiliare;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento e agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016;

Attesa pertanto la necessità di approvare il Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, a norma dell'art. 6-ter, D.L. n. 193/2016;

Visto l'allegato schema di regolamento predisposto dal Responsabile del servizio Finanziario e tributi;

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime e palese;

### DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, composto di n. 7 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

3) Di pubblicare la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale:

- sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione Trasparente;
- all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

4) Di dichiarare, con votazione separate ed unanime favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.

# **COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE**

## **ART. 1 - Oggetto e Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 6 ter del decreto legge 193/2016, convertito in legge 225/2016, con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dal comune, dal concessionario della riscossione e dalle società pubbliche del comma 5 del citato articolo 52, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.
2. La definizione agevolata si applica sulle seguenti entrate e annualità: tutte le entrate anche tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2010 al 2016.
3. Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al d.p.r. 602/73 restano ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dall'articolo 6 citato del d.l. 193/2016.
4. Ai sensi del comma 5 dell'art. 6 ter del d.l. 193/2016, sono incluse dalla definizione agevolata le sanzioni amministrative al codice della strada, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del successivo articolo 2.
5. Sono esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione.
6. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.
7. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.

## **ART. 2 - Definizione agevolata delle somme non riscosse.**

1. I debitori delle somme dovute al Comune di San Valentino, richieste mediante notifica di ingiunzione fiscale, perfezionatasi nelle annualità comprese tra il 2000 e il 2016, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell'atto ingiuntivo (tributo o altro), di tutti gli interessi e delle spese di riscossione e notifica, con esclusione della sanzione amministrativa. In ogni caso, non possono essere escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.
2. Per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma della legge 24 novembre 1981, n. 689

## **ART. 3 Istanza del debitore e termini**

1. Ai fini previsti dall'articolo 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune, per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo, e al Concessionario, per le ingiunzioni emesse e notificate da quest'ultimo, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni decorrenti dal decimo giorno successivo alla

pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune [www.comune.sanvalentino.gov.it](http://www.comune.sanvalentino.gov.it), apposita stanza redatta su modello approvato in allegato al presente regolamento, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi riscossi mediante ingiunzione.

2. L'istanza deve contenere il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento tra le seguenti opzioni:

a) Rata unica entro il 31 Luglio 2017

b) Con pagamento dilazionato in n. 8 (otto) rate bimestrali a partire dal bimestre giugno/luglio 2017 e con scadenza ultima 30.09.2018, ossia:

D Rata 1 entro il 31 luglio 2017;

D Rata 2 entro il 30 settembre 2017;

D Rata 3 entro il 30 novembre 2017;

D Rata 4 entro il 31 gennaio 2018;

D Rata 5 entro il 31 marzo 2018;

D Rata 6 entro il 31 maggio 2018;

D Rata 7 entro il 31 luglio 2018;

D Rata 8 entro il 30 settembre 2018;

3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

4. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile con maturazione giornaliera.

5. Il pagamento potrà essere eseguito unicamente mediante bonifico bancario sul conto corrente del concessionario Soget S.p.A.

6. Il comune o il concessionario competente trasmette al debitore apposita comunicazione, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate. Relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento, non sarà possibile avviare nuove azioni cautelari né esecutive. Sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati alla data di presentazione dell'istanza.

#### **ART. 4 Definizione agevolata per le dilazioni in corso**

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti previsti nel piano di dilazione al 31 dicembre 2016 (in ogni caso chi ha una dilazione in corso deve aver versato tutte le rate previste fino al 31.12.2016. Questo

uol dire che potrebbe farlo anche dopo la pubblicazione del regolamento ma non oltre la presentazione dell'istanza).

2. In tal caso:

- a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi e spese
- b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati
- c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
- d) In ogni caso, l'ultima rata per il versamento della definizione agevolata non può superare la data che era stata definita nel piano di dilazione.

#### **ART. 5 Effetti in caso di inadempimento**

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto, al momento del verificarsi dell'inadempimento. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
3. Il comune o il concessionario possono qualificare come errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'ente stesso, quelli attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, comunque regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza originaria.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate

#### **ART. 6 Rigetto delle istanze di definizione agevolata**

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento.
2. In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal comune o dal concessionario entro il 30 Luglio 2017.

**ART. 7      Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 2017
2. Il termine di 90 giorni per la presentazione delle istanze di definizione agevolata decorrono dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune [www.comune.sanvalentino.gov.it](http://www.comune.sanvalentino.gov.it).
3. Il Comune e il concessionario adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

**COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE**  
**( Provincia di Pescara )**

°\*°\*°\*

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle Entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica:

San Valentino in A.C., 29/03/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to ( Rag. Nicola Morsella)

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile:

San Valentino in A.C., 29/03/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to ( Rag. Nicola Morsella)

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

**Il Presidente**

F.to MASTRODICASA Marco

**Il Segretario Comunale**

F.to ARDUINO Anna Claudia

---

Prot. N. 1888

Li, 14/04/2017

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi.

**Il Segretario Comunale**

F.to ARDUINO Anna Claudia

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

⇒ È stata affissa all'Albo Pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza reclami;

⇒ È divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

◆ Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione;

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_



**Il Segretario Comunale**

F.to \_\_\_\_\_

---

E' copia conforma all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 14/04/2017



**Il Segretario Comunale**